

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1165)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRUGGER, MITTERDORFER, FONTANARI e
FOSSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1985

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e al regolamento relativo, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonchè alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le parti concernenti la classificazione, la catalogazione, la registrazione, il porto e il trasporto delle armi, comuni e sportive, e parti di esse, nonchè degli strumenti lanciarazzi e da segnalazione luminosa

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione della legge 18 aprile 1975, n. 110, nel corso di ormai quasi dieci anni, ha posto in evidenza alcune storture e alcune difficoltà interpretative, a cui il presente progetto intende ovviare. Molte delle disposizioni che si propongono sono rivolte a chiarire punti dell'attuale normativa in materia che, per la loro incertezza, sono stati oggetto di impugnativa avanti alla Corte costituzionale.

Le soluzioni proposte si adeguano agli orientamenti giurisprudenziali più validi e alle esperienze maturate in seno alla Commissione consultiva delle armi.

Articolo 1. — L'esperienza giudiziaria ha dimostrato che la categoria delle armi comuni da sparo, contrapposta a quella delle armi da caccia, era troppo generica e restritti-

va. Da un lato, si è dimostrato talvolta impossibile stabilire se un'arma doveva o meno essere considerata da caccia; dall'altro, si è giunti a limitare oltremodo la detenzione di armi sportive, senza considerare che queste sono le uniche ad avere un'ampia legittimazione alla detenzione per una attività riconosciuta dallo Stato come meritevole di tutela, unitamente ad un bassissimo grado di pericolosità. Infatti, moltissime armi sportive sono totalmente inadeguate ad essere utilizzate per fini criminali, nè mai infatti hanno trovato tale impiego.

La dizione che si introduce, distinguendo tra armi corte ed armi lunghe, anche per uso di caccia, propone in effetti di accogliere legislativamente quella che era stata l'interpretazione della vecchia norma da parte del Ministero dell'interno, che per l'ap-

punto considerava armi da caccia tutte quelle lunghe, eliminando ogni possibilità di equivoco.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze di tutti i tiratori sportivi, si è introdotta la nozione di arma sportiva vincolata alle specifiche caratteristiche strutturali e meccaniche.

Alla Commissione consultiva delle armi è demandato di procedere alla redazione di un elenco di tipi di armi da considerare sportive, sentito il parere delle federazioni affiliate al CONI; tenendo altresì presente che vi sono degli sport praticati con armi prive di pericolosità sociale (*avancarica, bench rest*, ecc.) ma non ancora riconosciute a livello ufficiale. La redazione dell'elenco è necessaria affinché ogni cittadino in relazione alle armi da lui detenute, o che intende acquistare, possa sapere se appartengono o meno alla categoria delle armi sportive e quindi quale numero egli ne può detenere.

L'individuazione delle armi per tipi invece che per modelli consente di evitare la necessità di uno specifico accertamento, del tutto privo di significato, su armi di nuova produzione o importazione.

Sia per le armi da caccia che per le armi sportive il numero di sei è stato fissato tenendo conto delle effettive e concrete esigenze di un normale cacciatore o tiratore e con criterio restrittivo, in quanto in moltissime occasioni e specialmente per i tiratori sportivi il numero di sei armi, per gara ed allenamento, rappresenta un minimo.

Nel penultimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, chiarendo il senso della norma, travisato nella pratica applicazione con notevole disagio per cacciatori e tiratori sportivi, si precisa che la detenzione delle munizioni e delle armi collezionate contemporaneamente negli stessi locali è vietata, al fine di evitare che in caso di furto vengano rubate sia le armi che le relative munizioni. Pertanto non è vietato di per sé l'uso delle armi collezionate, uso necessario a scopo di studio, sperimentazione, progettazione, eccetera.

Articolo 2. — Le categorie delle armi lanciarazzi e ad aria compressa idonee ad offendere la persona e delle armi a gas non hanno potuto essere identificate tecnicamente da parte della Commissione consultiva delle armi, sia per la genericità delle dizioni « armi lanciarazzi » e « armi a gas », sia per la mancanza di parametri idonei ad identificare il concetto di idoneità ad offendere la persona.

A seguito di studi e sperimentazioni presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia ad opera della Commissione consultiva, si è accertato che è possibile stabilire scientificamente dei parametri tecnici e balistici per distinguere gli strumenti da segnalazione acustica o luminosa sicuramente non idonei ad offendere la persona da quelli che tale idoneità posseggono.

Perciò dalla elencazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, vengono tolte le armi a gas, che non hanno una propria autonoma esistenza per specifiche proprie caratteristiche tecniche che consentano di distinguerle da altri tipi di arma (è infatti la cartuccia ad essere a gas e non l'arma e quindi ogni tipo di arma può essere considerata a gas, indipendentemente da specifiche caratteristiche meccaniche).

Viene poi fornita la definizione tecnica di « arma lanciarazzi » facendo rientrare nel concetto solo gli strumenti destinati al lancio di razzi veri e propri, autopropulsi e guidati alla partenza. Questi, per la loro potenzialità offensiva, rimangono considerati armi comuni da sparo a tutti gli effetti.

Viene lasciata l'affermazione di principio che le armi ad aria compressa e gli strumenti da segnalazione acustica o luminosa sono da considerare armi comuni da sparo, rinviando al successivo articolo 3 per la determinazione di quelle, tra queste armi, da considerare innocue o liberamente acquistabili.

All'ultimo comma viene introdotta la sanzione penale per la illegale detenzione di munizioni di tipo proibito, sanzione omessa dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 3. — Con questo articolo si intende ovviare ai numerosi inconvenienti occorsi nell'applicazione della legge n. 110 ri-

guardo alle armi a salve, armi disattivate, armi giocattolo, rispetto alle quali una incerta normativa ha creato interminabili contrasti giudiziari con aggravio di lavoro per la giustizia e disappunto per i cittadini.

Perciò vengono individuati alcuni tipi di strumenti con l'apparenza di arma, rispetto ai quali con sicurezza può escludersi ogni idoneità ad offendere la persona, e cioè: armi giocattolo, armi disattivate, armi a salve, del tutto inidonee a proiettare corpi solidi o sostanze irritanti o simili e persino inidonee ad offendere mediante la sola energia dei gas di sparo.

Per gli strumenti da segnalazione luminosa e per le armi ad aria compressa, i quali hanno una diversa potenzialità lesiva a seconda delle loro caratteristiche, si introduce un parametro di lesività, fissato in 7,5 Joule, mutuato dalla legislazione della Germania occidentale e che trova analogie in altre legislazioni europee, come quella spagnola ed inglese. Tale parametro è stato ritenuto valido anche dalla Convenzione europea, sancita a Strasburgo dal Consiglio d'Europa, per l'unificazione del diritto sulle armi e trova la sua giustificazione in studi di medicina legale internazionali secondo cui un proiettile con tale energia può produrre solo lesioni a livello cutaneo.

Poichè tuttavia anche le armi ad aria compressa e gli strumenti da segnalazione luminosa con energia iniziale inferiore ai 7,5 Joule possono cagionare modeste lesioni, di certo però inferiori di gran lunga a quelle causabili con molti strumenti sportivi o da lavoro, si precisa che essi comunque debbono venir considerati strumenti atti ad offendere e si introduce il divieto della loro vendita a minorenni.

La legislazione attuale, pur consentendo la libera vendita e il libero porto delle armi da salve (scacciaacani), per una svista del legislatore non consente di acquistare liberamente le relative munizioni a salve. A ciò viene ovviato con una apposita disposizione che consente di acquistare e detenere liberamente fino a 100 capsule. Trattasi di capsule di piccolo calibro prive anch'esse di ogni pericolosità e non usabili per scopi criminali. Egualmente si dispone per gli artigiani

usabili negli strumenti da segnalazione luminosa il cui impiego è usuale e consigliato per alpinisti, escursionisti, velisti, eccetera.

Al fine di realizzare una situazione di certezza, in modo che per il futuro l'acquirente e il detentore di strumenti a salve o da segnalazione luminosa o ad aria compressa, che non sono considerati armi comuni da sparo, non si trovino continuamente esposti al dubbio delle forze dell'ordine circa la qualificazione dello strumento portato o detenuto, viene introdotto un apposito contrassegno che consenta di identificare in futuro con sicurezza i suddetti strumenti di libera vendita, analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei.

Dall'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, viene eliminato l'obbligo di munire le armi giocattolo di un tappo rosso; la norma si è rivelata inapplicabile per tutti i giocattoli che debbono espellere qualche corpo solido (ventose, tappi) e priva di effetti dal punto di vista della sicurezza pubblica, mancando ogni sanzione per chi usasse lo strumento per commettere reati occultando il tappo rosso e non potendosi del resto punire ogni padre per le alterazioni all'arma giocattolo fatte dal figlioletto! In sua vece si propone di introdurre il principio, ora del tutto pacifico in giurisprudenza, che l'aggravante dell'uso di arma prevista dalla legge penale generale e speciale viene realizzata ogni qual volta il delitto viene commesso con simulacri di armi da sparo. Con ciò si eviterebbe all'inconveniente per cui nelle aule giudiziarie è pressochè impossibile configurare l'aggravante, ad esempio, in ordine al reato di rapina, quando i rei abbiano avuto l'accortezza di liberarsi delle armi o di sostituirlle con armi giocattolo.

Articolo 4. — A seguito delle modifiche apportate agli articoli che precedono si rende necessario procedere alla eliminazione dal catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di quegli strumenti che perdono la qualifica di arma ai sensi delle nuove disposizioni.

Articolo 6. — Da parte dei tiratori sportivi, i quali necessitano di compiere lunghe

sedute di tiro con gran consumo di munizioni di piccolo calibro, è sentita l'esigenza di non dover denunciare quasi ogni giorno il cambiamento nel quantitativo di munizioni detenute. Pertanto, analogamente alla facilitazione già introdotta per i cacciatori, si stabilisce che chi detiene armi sportive in calibro 22 corto o 22 L.R. può detenere fino a 500 cartucce senza farne denuncia. Analoga possibilità viene concessa a coloro che esercitano il tiro a volo con armi lunghe a canna liscia, nella misura di 1.000 cartucce, escludendo in ogni caso il cumulo con quelle da caccia a pallini.

Articolo 7. — Questo articolo è volto a sanare una situazione che provoca complicazioni fiscali per gli armieri commercianti che ricevono armi dalla clientela da inviare ad officine di riparazione o fabbriche per le riparazioni. Istituendo un apposito registro per tali operazioni viene meglio evidenziato che le armi sono solamente in transito nell'esercizio commerciale.

Articolo 8. — È noto come l'entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 110, abbia creato timore e sgomento in quei cittadini che avevano ereditato un'arma e dimenticato di denunciarne la successiva proprietà o smarrito la denuncia (o i fatti bellici ne avessero distrutto il carteggio presso gli uffici di polizia); oppure che detengono incautamente un'arma, magari ad aria compressa, dimenticata in un solaio o in una cantina e temono i rigori della legge non sapendo come comportarsi.

Sarebbe logico riaprire i termini per la denuncia delle armi detenute illegalmente, estendendo il periodo a centottanta giorni per meglio adempiere al dovuto.

Articolo 9. — L'articolo è stato formulato sulla base delle esperienze vissute dai cittadini cacciatori che, volendo praticare la caccia nei Paesi dell'Est europeo e in quelli del bacino mediterraneo che richiedono i fucili o le carabine in calibro 22 per talune specie di selvaggina, si sono visti negare il visto all'esportazione per l'esercizio venatorio in quanto tali armi, non essendo consentite per la caccia nel nostro Paese, vengono conside-

rate armi comuni e come tali inesportabili. Si intende così sanare una situazione disagevole codificando la realtà.

Articolo 10. — La modifica che si richiede per l'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 18 aprile 1975, n. 110, intende sanare lacune esistenti nella predetta legge che hanno determinato applicazioni diverse da questura a questura. L'estensione del recapito delle armi e parti di esse a tutto il territorio nazionale — affidato oltre che ai commessi o dipendenti anche ad agenti e rappresntanti, ovvero al titolare stesso dell'azienda — nasce da una esigenza di fatto per quanto attiene a singole armi, talvolta di elevato valore economico, o di piccole parti di esse, ai fini di modifiche o riparazioni.

Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 50 del relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per quanto attiene al rilascio da parte del questore dell'avviso di trasporto o nulla osta che dir si voglia.

Le autorizzazioni di polizia per il commercio delle armi e degli esplosivi dovrebbero prevedere l'iscrizione nella licenza intestata al titolare di uno o più rappresentanti al fine di sopperire all'assenza, sia pure momentanea, del titolare. Sia l'articolo 8 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che il comma secondo dell'articolo 12 del regolamento relativo non indicano specificatamente a quale tipo di autorizzazione di polizia sia da consentire la rappresentanza.

Articolo 11. — In questi ultimi anni, forse per le difficoltà connesse all'acquisto e alla detenzione di armi da sparo, è fiorita la moda dei coltelli e del loro collezionismo.

Siccome in materia di armi da taglio vi sono numerosi punti dubbi con contrastanti interpretazioni giurisprudenziali (si pensi, ad esempio, ai coltelli a scatto venduti liberamente da ogni negozio, ma che secondo la giurisprudenza andrebbero venduti solo da armieri ed a persone munite di nulla osta o porto d'armi), si introduce una più precisa normativa che per gran parte ricalca quella già contenuta nel regolamento per l'esecu-

zione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con gli opportuni chiarimenti suggeriti dalla pratica e che non mutano quanto già in pratica avviene in materia.

Per contro si introduce il principio che per tutte le armi da taglio sono liberi l'acquisto e la detenzione. Infatti, ormai da quasi un secolo le armi da taglio (sciabole, baionette, pugnali) hanno perduto il significato bellico e allo stato attuale non ha più alcun significato il regolare diversamente la detenzione di un pugnale da quella di un coltello da caccia, del tutto simile, salvo il modo di affilatura, o di un coltello da cucina, forse più tagliente ed affilato.

Viene per altro confermato il divieto di porto delle armi proprie da taglio, mancando ogni giustificazione al riguardo.

Articolo 12. — La modifica, rivolta a consentire ad enti o persone che abbiano alle proprie dipendenze guardie giurate, ha lo scopo di ridurre il numero delle armi occorrenti per l'armamento di dette persone. Attualmente non avendo l'ente (comune, impresa) la possibilità di detenere più di due armi, è costretto a dare in dotazione ad ogni dipendente un'arma personale; stabilendo invece che l'ente può egli stesso detenere le armi occorrenti, il numero delle armi può essere limitato a quelle esclusivamente occorrenti per l'espletamento dei turni di servizio e per il personale effettivamente in servizio.

Articolo 13. — Il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, aveva previsto all'articolo 2 che l'autorità di pubblica sicurezza potesse richiedere a chi instava per la concessione di licenza di porto d'armi, la presentazione del certificato di sanità mentale già previsto dall'articolo 1 per chi chiedeva di acquistare un'arma.

In sede di conversione nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, del decreto-legge predetto, l'articolo 2 veniva soppresso, ma per una errata interpretazione veniva riportato in più testi giuridici, così che è diventata prassi comune richiedere il certificato anche

per la concessione della licenza di porto di armi. L'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, stabiliva poi la presentazione del certificato per ogni tipo di licenza in materia di armi, salvo che per il porto, evidentemente partendo dall'errato presupposto che la materia fosse già regolata da leggi precedenti.

Al fine di correggere l'evidente errore si aggiunge ora la disposizione che anche per la licenza di porto d'armi può essere richiesta la presentazione del certificato di sanità mentale.

Articolo 14. — Viene istituito un documento unico per tutte le categorie di tiratori sportivi, il quale consente loro il trasporto delle armi sportive in tutto il territorio nazionale e il loro impiego all'interno dei poligoni di tiro o nell'ambito di gara.

Naturalmente rimane salva la facoltà di chi sia munito di licenza per armi lunghe e armi corte di portare anche analoghe armi di tipo sportivo, il che del resto si renderà necessario per coloro che praticino attività sportive non ancora riconosciute dal CONI, ma non per questo meno degne di tutela.

Infatti, presso questi poligoni si svolgono anche allenamenti per il tiro da difesa e non sempre chi si allena è munito di porto d'armi, anche perchè, al fine di ottenere questa licenza, occorre prima fare scuola di tiro.

Si vuole concludere affermando che tutte le modifiche proposte tengono rigoroso conto delle esigenze di pubblica sicurezza, rendendo più severa la normativa dove ciò è opportuno, ma introducendo semplificazioni là dove l'esperienza ha dimostrato che è esclusa ogni pericolosità. Ciò valga per le armi sportive, da taglio, armi a salve e simili.

Infine, è chiaro che quando nel disegno di legge si parla di armi giocattolo non ci si riferisce ai giocattoli per bambini aventi forma o struttura di arma e le cui caratteristiche di assoluta innocuità sono determinate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propri decreti. Rimane quindi libera la vendita di giocattoli ad aria compressa con tappeti di plastica destinati al gioco dei bambini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comma sesto dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi corte, di sei per le armi lunghe anche per uso di caccia e di sei per le armi ad uso sportivo, sia lunghe che corte. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive sia lunghe che corte quelle che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano prevalentemente all'impiego nelle attività sportive. La Commissione consultiva centrale delle armi redigerà un elenco dei tipi di armi da considerare sportive, sentito il parere delle federazioni sportive interessate affiliate al CONI, anche in relazione ai tipi di armi impiegate in attività sportive non ancora ufficialmente riconosciute in Italia. L'elenco sarà allegato al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e verrà aggiornato per tipi di armi di nuova produzione e importazione a richiesta degli interessati. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo ».

Art. 2.

Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle ad aria compressa o ad altro gas compresso, sia lunghe che corte, purchè non destinate alla pesca, nonchè gli strumenti da segnalazione luminosa e gli strumenti lanciarazzi.

Per la detenzione e il porto degli strumenti da segnalazione luminosa considerati armi comuni da sparo e degli strumenti lanciarazzi, nonchè per le relative munizioni, non si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, nonchè della presente legge, quando il loro impiego sia previsto o consentito da disposizioni legislative e regolamentari.

Agli effetti del presente articolo per strumenti lanciarazzi si intendono tutti quei dispositivi destinati al lancio di uno o più razzi, cioè di congegni autopropulsi, e che determinano la partenza dei congegni stessi e li guidano nella prima parte del loro movimento.

È vietata la vendita a privati e la detenzione da parte di privati di cartucce caricate con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, auto propellenti o di cartucce che emettano sostanze stupefacenti, tossiche, corrosive o irritanti, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze narcotizzanti o medicinali destinate ai fini scientifici o zoofili per le quali venga rilasciato apposito nulla osta dal questore.

Chiunque detiene illegalmente le munizioni di cui al comma precedente è punito a mente dell'articolo 697 del codice penale, salve le maggiori pene previste per il caso che le munizioni siano da guerra ».

Art. 3.

L'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — *Limiti alle registrazioni. Armi giocattolo, disattivate e da salve. Strumenti da segnalazione luminosa.* — Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia caricate a pallini,

dei relativi bossoli ed inneschi, nonchè alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici.

L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.

Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano:

- 1) alle armi giocattolo;
- 2) alle armi disattivate in modo permanente ed irreversibile;
- 3) alle armi da salve ovvero da segnalazione acustica, purchè l'espulsione dei gas di sparo avvenga lateralmente e comunque in modo da rendere impossibile la proiezione mirata di corpi solidi o di sostanze irritanti, narcotizzanti o simili;
- 4) agli strumenti da segnalazione luminosa, ossia destinati al lancio di artifici luminosi non autopropulsi e riconosciuti e classificati a norma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, purchè l'energia iniziale impressa all'artificio o ad altro corpo solido usato in sua vece non sia superiore a 7,5 Joule e purchè l'eventuale canna non abbia un diametro interno inferiore a 7 millimetri;
- 5) alle armi ad aria compressa o ad altro gas compresso, lunghe e corte, che imprimono al proiettile un'energia iniziale non superiore a 7,5 Joule.

Gli strumenti di cui ai punti 4 e 5 sono considerati strumenti atti ad offendere di cui è vietato il porto senza giustificato motivo e ne è vietata la vendita ai minorenni.

Le munizioni destinate agli strumenti di cui ai punti 3 e 4 sono liberamente acquistabili e detenibili nel numero massimo di 100 colpi; in eguale misura possono inoltre essere liberamente acquistati e detenuti artifici destinati agli strumenti di cui al punto 4.

Le armi giocattolo e gli strumenti di cui ai punti 3 e 4 devono essere fabbricati con tecniche o materiali che non consentano la loro trasformazione in armi da sparo o l'im-

piego di munizionamento diverso da quello ad essi originariamente destinato.

I produttori o importatori degli strumenti di nuova produzione di cui ai punti 3, 4 e 5 debbono sottoporre il prototipo dello strumento al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o alla più vicina sezione per l'accertamento dei requisiti richiesti.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'interno, saranno emanate le norme per l'esecuzione dei controlli, verranno determinate le caratteristiche del contrassegno da apporre sugli strumenti di cui ai punti 3, 4 e 5 a cura dei produttori e importatori e verrà stabilito quali contrassegni di Stati esteri siano da equiparare a quello nazionale.

Nei reati commessi con violenza o minaccia aggravata dall'uso di arma, ricorre detta aggravante ogni qual volta la violenza o minaccia vengano commesse con gli strumenti di cui al presente articolo.

Chiunque produce o importa allo scopo di farne commercio strumenti di cui ai punti 3, 4 e 5 non omologati dal Banco nazionale di prova o non conformi al prototipo omologato è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni, salve le maggiori pene per i reati concernenti le armi da guerra o comuni da sparo ».

Art. 4.

La Commissione consultiva centrale delle armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata dalla legge 16 luglio 1982, n. 452, provvederà alla revisione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo al fine di procedere alla cancellazione dei numeri di catalogo attribuiti a strumenti rientranti nei punti 3, 4 e 5 di cui all'articolo 3 della presente legge. I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a norma dell'ultimo comma, numero 3, dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 5.

Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 della presente legge stabilirà le date a partire dalle quali saranno vietate la produzione, l'importazione e il commercio di armi a salve, di strumenti da segnalazione luminosa e di armi ad aria compressa o altro gas compresso, privi del prescritto contrassegno.

Art. 6.

L'articolo 26 della legge 18 aprile 1975 n. 110, è sostituito dal seguente:

« È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene munizioni per armi comuni da sparo ad esse destinate in misura superiore alla dotazione di mille cartucce caricate a pallini per fucili da caccia oppure da tiro e cinquecento cartucce calibro 22 corto o 22 L.R. per armi sportive ».

Art. 7.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto il seguente:

« Coloro che esercitano il commercio delle armi comuni da sparo previsto dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e che non sono abilitati all'esercizio dell'industria delle riparazioni delle armi, debbono tenere un apposito registro in cui indicare le operazioni giornaliere relative alle armi ricevute da inviare alla riparazione altrove ».

Art. 8.

I detentori delle armi comuni da sparo che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano provveduto a farne denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,

n. 773, non sono punibili ai sensi delle disposizioni di legge vigenti qualora ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di centottanta giorni dalla predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.

Art. 9.

Dopo il comma quinto dell'articolo 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto il seguente:

« I fucili e le carabine di calibro fino a millimetri 5,6 ovvero di calibro 22 che usino cartucce con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40, proibiti per l'uso di caccia dal primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e non ricompresi nell'elenco delle armi sportive annesso al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, possono essere esportati temporaneamente in altri Paesi esteri ai fini dell'esercizio venatorio, colà richiesto per particolari tipi di selvaggina ».

Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'articolo 52 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi e parti di esse nel territorio dello Stato è attribuito alla competenza del questore del luogo dove ha sede l'esercizio di fabbricazione, importazione, riparazione e commercio di armi comuni da sparo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9. Eguale facoltà di trasporto delle armi è concessa ai titolari e ai loro rappresentanti iscritti in tali autorizzazioni di polizia ».

Art. 11.

Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono inseriti i seguenti:

« Agli effetti della legge penale sono considerati armi proprie da punta e da taglio, di cui è vietato il porto in modo assoluto, pugnali, stiletti, baionette, coltelli a scatto, sciabole o spade affilate, bastoni animati, coltelli da lancio non destinati ad uso scenico.

Per pugnale si intende un tipo di coltello con lama affilata interamente da un lato e per almeno metà della lunghezza dal lato opposto.

Per baionetta si intende un'arma da punta e da taglio munita di un congegno che consente di innestarla su di un fucile.

Non sono considerati armi proprie gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili, ivi compresi fucili e pugnali per pesca subacquea, archi, balestre. Sono in particolare ricompresi i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri, le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potatoi, le falci, gli scalpelli, i compassi, i chiodi.

Non sono tuttavia da comprendersi tra detti strumenti:

a) i coltelli acuminati o con apice tagliente la cui lama non superi i centimetri sei di lunghezza, tallone escluso, purchè il manico non ecceda la lunghezza di centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre per ogni lama-attrezzo affiancata;

b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente la cui lama non superi i dieci centimetri di lunghezza.

L'importazione, l'esportazione, la fabbricazione, la vendita e la detenzione delle armi proprie da punta e da taglio sono libere ».

Art. 12.

Dopo il sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto il seguente:

« La limitazione nel numero delle armi lunghe e corte di cui al comma precedente non si applica alle armi detenute al fine di dotarne guardie giurate dipendenti, regolarmente assunte a mente dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. A tali armi non si applica il divieto di comodato di cui all'articolo 22 ».

Art. 13.

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Per il rilascio di ogni autorizzazione o licenza in materia di armi od esplosivi, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 del predetto testo unico, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1452 ».

Art. 14.

Delle armi per uso sportivo è consentito il trasporto con apposita licenza annuale rilasciata dal questore, valida per tutto il territorio nazionale, previa attestazione di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione alla relativa attività sportiva dell'interessato. Rimangono ferme le disposizioni delle leggi sul tiro a segno nazionale per quanto concerne il rilascio di autorizzazioni al trasporto presso i poligoni di armi non sportive.